



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI




0007006-13/03/2017-SC_LOM-T87-P

Al Sindaco del Comune
di Pancarana (PV)

Al Consiglio Comunale
di Pancarana (PV)

All'Organo di revisione del Comune
di Pancarana (PV)

Si trasmette la deliberazione n. 52 del 10 marzo 2017 emessa da questa Sezione Regionale di Controllo con richiesta di far pervenire copia della presente agli organi di indirizzo.

Il funzionario
Anna Maria Andreis




REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Simonetta Rosa.

dott. Gianluca Braghò

dott. Luigi Burti

dott.ssa Laura De Rentiis

dott. Donato Centrone

dott. Andrea Luberti

dott. Paolo Bertozzi

dott. Giovanni Guida

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Presidente

Consigliere

Consigliere

Primo Referendario


Primo Referendario

Primo Referendario

Primo Referendario (Relatore)

Referendario

Referendario



nell'Adunanza del 1 febbraio 2017

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

esaminate le Relazioni-Questionario dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Pancarana (PV)** sul rendiconto dell'esercizio 2014 e sul Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, trasmesse a questa Sezione regionale;

vista la relazione del magistrato istruttore del 20 gennaio 2017;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 1 febbraio 2017;

esaminata la memoria depositata dal Comune in data 27 gennaio 2017.

udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi.

RILEVATO

- che dall'esame delle relazioni dell'Organo di Revisione del Comune di Pancarana sul Rendiconto dell'esercizio 2014 e sul Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, trasmesse ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono emersi alcuni profili di criticità di seguito indicati:
 - a) il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, già oggetto di pronuncia da parte di questa Sezione di controllo (delibera n. 466 del 18/12/2015), con presenza di somme non restituite al 31 dicembre 2014;
 - b) la mancata attività di riscossione, nell'esercizio di competenza, delle entrate derivanti dai proventi per il recupero dell'evasione tributaria, già oggetto di pronuncia da parte di questa Sezione (delibera n. 466 del 18/12/2015);
 - c) il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 6 di cui al decreto del Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013 in materia di spese di personale;
 - d) il mancato accantonamento, nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, dell'importo relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità.
- che nella memoria del 27 gennaio 2017 il Comune riferisce quanto di seguito riportato.
 - a) Per quanto riguarda l'anticipazione non restituita al 31 dicembre 2014: essa è imputabile ad *"un mero errore contabile nel riporto di un residuo attivo nel capitolo di entrata relativo all'anticipazione di tesoreria; detto residuo non inficiava in nessun modo il risultato di cassa finale, in quanto l'esercizio 2014 è stato chiuso con un attivo reale di cassa di euro 62.556,58 (parimenti certificato dal conto del tesoriere)"*.

- b) Per quanto riguarda le entrate da recupero dell'evasione tributaria: *"non sono state previste entrate da recupero evasione tributaria negli esercizi 2012 e 2013 esclusivamente per motivi prudenziali, al fine di non aumentare eccessivamente la mole dei residui attivi, rimandando lo stanziamento delle stesse ad avvenuto recupero dei residui esistenti relativi agli esercizi precedenti; si fa presente al riguardo che con atto in data 21 dicembre 2011 della giunta dell'Unione cui il comune fa parte, è stato dato incarico ad una società esterna per la gestione e le attività istruttorie volte al recupero dell'evasione"*.
- c) Per quanto riguarda la spesa di personale: *"non si rileva la criticità esposta in quanto l'ente rispetta tutti i parametri di deficitarietà come altresì certificato dalla relazione dell'Organo di revisione"*.
- d) Per quanto riguarda la formazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità: *"è stata rilevata l'inadempienza dovuta al fatto che l'ente era in fase di adeguamento ai nuovi principi contabili; verrà accantonata adeguata somma nell'avanzo di amministrazione degli esercizi successivi"*.

CONSIDERATO

- che, alla luce di quanto sopra riportato, non sono emerse irregolarità per le quali la Sezione debba adottare specifica pronuncia;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in base alla documentazione esaminata:


dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione dell'attività istruttoria relativa al rendiconto, dell'esercizio finanziario 2014 e al Bilancio di previsione dell'esercizio 2015 del Comune di Pancarana, invitando al contempo l'ente a prestare particolare attenzione:

- alle misure dirette alla limitazione del ricorso all'anticipazione di tesoreria e alla corretta contabilizzazione delle poste di bilancio relative alla stessa;
- alle misure per l'accertamento e la riscossione delle entrate da recupero dell'evasione tributaria;
- al costante monitoraggio della spesa per il personale anche in riferimento al rispetto del parametro di deficitarietà n. 6 (volume complessivo delle spese di personale a vario titolo - euro 121.769,44 - rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III - euro 299.611,38 - superiore al 40 per cento);
- alla corretta formazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le regole stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria.


Copia della presente delibera di archiviazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune, per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del 1 febbraio 2017.

Il relatore
(dott. Paolo Bertozzi)



Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria
10 MAR 2017

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

